


COMUNE DI BUSSERO
(Provincia di Milano)



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19.12.2002

INDICE

ARTICOLO 1 PRINCIPALI GENERALI	4
ARTICOLO 2 OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	4
ARTICOLO 3 PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO	4
ARTICOLO 4 ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.....	4
ARTICOLO 5 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.....	5
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE	5
ARTICOLO 7 DECISIONI SULLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	6
ARTICOLO 8 REVISIONE DELL'ALBO E PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE.....	6
ARTICOLO 9 PUBBLICITÀ.....	7
ARTICOLO 10 BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI.....	7
ARTICOLO 11 INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	7
ARTICOLO 12 CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI.....	7
ARTICOLO 13 PROGETTI E INIZIATIVE SOVVENZIONABILI	8
ARTICOLO 14 SOVVENZIONE IN FAVORE DI INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI.....	8
ARTICOLO 15 SOVVENZIONI A FAVORE DI INIZIATIVE E PROGETTI NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'AMBIENTE DELL'INFORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE.....	8
ARTICOLO 16 SOVVENZIONI PER INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI SPORT E TEMPO LIBERO	8
ARTICOLO 17 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI	9
ARTICOLO 18 CRITERI.....	9
ARTICOLO 19 DELIBERAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.	10
ARTICOLO 20 CONTRIBUTI STRAORDINARI.....	10
ARTICOLO 21 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI	10
ARTICOLO 22 CONVENZIONI.....	10
ARTICOLO 23 RICHIESTE DI UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI E DI STRUTTURE COMUNALI.....	11
ARTICOLO 24 RICHIESTE DI PATROCINIO	11
ARTICOLO 25 UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE.....	12
ARTICOLO 26 RICORSI.....	12
ARTICOLO 27 COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	12
ARTICOLO 28 PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI.....	12

ARTICOLO 29 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	12
ARTICOLO 30 PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI.....	12
ARTICOLO 31 RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI.....	13
ARTICOLO 32 NORMA TRANSITORIA	13
ARTICOLO 33 ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI	13
ARTICOLO 34 ENTRATA IN VIGORE.....	13

Articolo 1 Principi generali

1. I rapporti tra il Comune di Bussero e le associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale sono disciplinati secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. I suddetti rapporti sono impostati sul principio della sussidiarietà, in base al quale il Comune di Bussero si impegna a svolgere attività di coordinamento, promozione e sostegno dei progetti e degli interventi delle associazioni in favore della collettività busserese, finalizzando altresì la propria azione ad integrazione dei suddetti interventi.

Articolo 2 Obiettivi dell'Amministrazione Comunale

1. Obiettivi dell'amministrazione comunale, in conformità con quanto previsto dallo statuto, Comunale sono:
 - a - promuovere iniziative di solidarietà e di sostegno a persone o a nuclei familiari all'interno della comunità attraverso la collaborazione volontaria delle associazioni con i servizi sociali e in generale favorire forme di mutuo aiuto e di formazione alla pace, alla convivenza e solidarietà.
 - b - promuovere iniziative di diffusione della conoscenza dei beni culturali ,ambientali, dell'arte e dello spettacolo anche nella loro caratterizzazione locale.
 - c - promuovere iniziative di educazione ambientale e di salvaguardia dell'ambiente anche in ambito locale.
 - d - promuovere iniziative in ambito locale rivolte a favorire l'impiego del tempo libero.

Articolo 3 Promozione dell'associazionismo

1. L'Amministrazione riconosce e favorisce il pluralismo associativo per la promozione, nell'interesse generale, di attività con finalità di crescita e sviluppo civico nell'ambito sociale, ambientale, culturale, scientifico educativo, sportivo, del tempo libero e del patrimonio storico.
2. L'Amministrazione favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto della reciproca autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

Articolo 4 Istituzione dell'Albo delle associazioni

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni del Comune di Bussero ai sensi dell'art45 dello statuto comunale.
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a- tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio storico-artistico
 - b- attività culturali
 - c- attività sportive e ricreative
 - d- attività socio-assistenziali
 - e- attività di promozione per la tutela dei diritti umani e di impegno civile anche nell'ambito del lavoro.

3. Le associazioni possono chiedere l'iscrizione, ove ne abbiano i requisiti di cui al successivo articolo, anche in più di una delle sezioni dell'albo.

4. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per accedere ai contributi comunali, per stipulare con il Comune convenzioni per la gestione di servizi e per usufruire di spazi e strutture comunali, per periodi superiori ai sei mesi continuativi.

5. Le organizzazioni richiedenti possono assumere la forma giuridica che ritengono più opportuna, purché compatibile con i requisiti di cui al successivo art.5

6. Fatto salvo quanto previsto all'art.5, le associazioni che intendono iscriversi nell'albo devono altresì dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per le relative forme associative.

Articolo 5 Requisiti per l'iscrizione

1. Le associazioni che possono essere iscritte nell'albo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite mediante atto pubblico o scrittura privata, da depositare al protocollo del comune, ed operanti nell'ambito comunale
 - b) avere sede nel territorio comunale, o una rappresentanza, anche qualora si tratti di sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale;
 - c) avere espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello Statuto:
 - I. l'assenza di scopo di lucro;
 - II. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - III. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

Articolo 6 Modalità di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione all'albo delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere:

1. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo, contenente l'accordo tra gli aderenti, da cui risultino l'assenza di scopo di lucro, nonché effettivi poteri di partecipazione dei soci alla vita dell'associazione.
2. elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche associative e il nominativo del legale rappresentante
3. indicazione di eventuali iscrizioni in altri albi o registri;
4. elenco dei beni immobili posseduti a qualunque titolo sul territorio locale con indicazione della loro destinazione;
5. una relazione da cui risulti la consistenza numerica, l'organizzazione e l'attività svolta dall'associazione.

In particolare:

- I la struttura interna dell'associazione con riferimento agli ambiti territoriali in cui opera;
- II il numero dei soci o volontari;
- III la natura, l'entità e le modalità organizzative delle prestazioni previste;
- IV la tipologia dell'utenza;
- V le iniziative organizzate.

2. Tale documentazione non è necessaria qualora l'Associazione abbia ottenuto l'iscrizione nell'Albo Regionale.

3. Possono ottenere l'iscrizione nel albo soltanto le associazioni che con regolarità svolgono la propria attività in favore della collettività Busserese e si impegnano a mantenerla nel tempo.

4. Possono chiedere l'iscrizione anche le associazioni costituite a livello nazionale o internazionale purché abbiano una sede operativa nel territorio comunale, nonché le associazioni operanti in ambiti intercomunali che svolgono attività di interesse della cittadinanza di Bussero.

5. Il Responsabile del settore amministrativo potrà verificare i requisiti soggettivi del rappresentante dell'Associazione (il certificato penale generale, il certificato dei carichi pendenti presso la Pretura e presso la Procura).

6. Le domande di iscrizione devono pervenire dal 1° gennaio di ogni anno.

7. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto nazionale e autocertificare annualmente la permanenza dell'iscrizione all'associazione nazionale.

Articolo 7 Decisioni sulle richieste di iscrizione all'Albo

1. Hanno diritto di ottenere l'iscrizione all'albo le associazioni richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art.5.

2. Il termine per l'esame delle richieste è di 60 giorni dalla data di ricevimento delle richieste medesime.

3. Le associazioni, che hanno presentato una documentazione incompleta, sono invitate ad integrare tale documentazione entro il termine di trenta giorni. In pendenza della richiesta di integrazione il termine di cui al comma 2 resta sospeso.

4. L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato della Giunta Comunale.

Articolo 8 Revisione dell'Albo e provvedimento di cancellazione

1. L'Amministrazione Comunale, provvede ad una revisione periodica annuale delle associazioni iscritte al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art.5. A tal fine le Associazioni iscritte dovranno far pervenire all'Amministrazione:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.76 del D.P.R. n.445/2000, a firma del legale rappresentante, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati.

b) una relazione dell'attività svolta nel precedente anno con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzo delle risorse.

2. Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione deve essere comunicata tempestivamente al sindaco.

3. Copia dello statuto eventualmente integrato ovvero modificato deve essere acquisita agli atti dell'ufficio che cura la tenuta dell'albo.

4. Qualora l'associazione perda uno dei requisiti previsti all'art.5, la giunta comunale provvederà alla cancellazione dall'Albo con provvedimento motivato.
5. La cancellazione dall'Albo comporta l'immediata risoluzione degli eventuali rapporti convenzionali in atto.

Articolo 9 Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
2. Il Comune rende pubblico annualmente l'elenco delle associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi, sovvenzioni e servizi.

Articolo 10 Bilancio delle Associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto economico, dal quale devono risultare i beni, i contributi, e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Articolo 11 Interventi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, può concedere contributi, sovvenzioni e/o altri vantaggi economici, l'uso di spazi, strutture e mezzi a favore delle associazioni iscritte all'albo, di cui all'art.4, per le attività di interesse della cittadinanza.
2. I contributi consistono, nell'erogazione di denaro diretta ad agevolare il finanziamento di iniziative o progetti.
3. I vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzione o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili o la prestazione di determinati servizi in modo totalmente o parzialmente gratuito, nel rispetto di quanto disposto dall'art.81, comma 7, dello statuto comunale.
4. La concessione di contributi, spazi e strutture per un determinato periodo di tempo non determina alcun diritto ad usufruirne per i periodi successivi.

Articolo 12 Condizioni per l'erogazione delle sovvenzioni

1. I contributi nelle forme di cui ai precedenti articoli hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) erogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;
 - b) esercitabilità, da parte dell'amministrazione del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere; del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o

dell'attività sovvenzionata, della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o con modalità difformi da quelle dichiarate.

- c) opponibilità con l'atto di concessione , di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Articolo 13 Progetti e iniziative sovvenzionabili

1. L'Amministrazione comunale concede contributi per i progetti e le iniziative:
 - a) nel settore socio-assistenziale e della tutela della salute;
 - b) nel settore della cultura, della salvaguardia dell'ambiente, dell'informazione e dell'educazione
 - c) nel settore dello sport e tempo libero;
2. I progetti e le iniziative possono essere realizzati in via continuativa od occasionale. Possono essere presentati singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

Articolo 14 Sovvenzione in favore di iniziative e progetti socio-assistenziali

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni che abbiano ad oggetto le seguenti attività:
 - a) iniziative di educazione alla salute e socio-sanitaria, che sollecitano la responsabilità personale e familiare,
 - b) iniziative di solidarietà a sostegno della cultura solidale;
 - c) iniziative per favorire la partecipazione dei cittadini e dei soggetti svantaggiati alle attività culturali ricreative e di spettacolo;
 - d) Progetti diretti a favorire la partecipazione e la comunicazione nei confronti di persone con abilità ridotte in ambito fisico e psichico.

Articolo 15 Sovvenzioni a favore di iniziative e progetti nei settori della cultura, dell'ambiente dell'informazione e dell'istruzione.

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni che abbiano ad oggetto le seguenti attività:
 - a) iniziative di promozione culturale e di educazione permanente;
 - b) iniziative complementari all'attività didattica in ambito scolastico;
 - c) iniziative di diffusione della conoscenza di beni culturali e ambientali di interesse, anche di altri paesi, nella caratterizzazione locale, e sostegno della loro tutela;
 - d) iniziative di sostegno alla diffusione della lettura.
 - e) iniziative di diffusione e alla conoscenza delle arti, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini.

Articolo 16 Sovvenzioni per iniziative e attività di sport e tempo libero

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzione che abbiano ad oggetto le seguenti attività:
 - a) iniziative di promozione e di agevolazione della pratica sportiva sul territorio comunale;
 - b) iniziative rivolte a favorire l'impiego del tempo libero mediante iniziative ludiche di carattere collettivo e socializzante, aperte alla collettività.

Articolo 17 Domanda di assegnazione di contributi

1. Le domande di assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti e iniziative, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono pervenire al sindaco entro il 31 ottobre di ciascun anno, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e corredate della seguente documentazione:

- a) descrizione dei progetti o delle iniziative;
- b) indicazione del codice fiscale o della partita I.V.A.;
- c) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento della persona autorizzata alla riscossione per conto dell'associazione;
- d) preventivo di spesa e di entrata dei progetti o delle iniziative suddiviso per voci;
- e) bilancio consuntivo o rendiconto economico dell'anno precedente;
- f) dichiarazione attestante i contributi corrisposti all'associazione da parte di altri enti pubblici e privati negli ultimi due anni, con la specificazione dell'importo e della denominazione dell'ente erogatore;

2. L'istruttoria sulle domande di cui al comma precedente è avviata, entro 5 giorni dal ricevimento, da parte del responsabile del settore di competenza, il quale entro 15 giorni successivi esprime un parere, non vincolante, sulla richiesta e la trasmette alla giunta comunale per il provvedimento definitivo.

3. Nel caso in cui si renda necessaria un'integrazione documentale il termine di 15 giorni, di cui al comma precedente, resta sospeso fino a che non sia fornita tale integrazione.

4. La giunta comunale delibera l'ammissione dei progetti, delle attività o iniziative al contributo entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria,.

Articolo 18 Criteri

1. Nella concessione dei contributi, l'amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri:

- a) coerenza con gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale;
- b) carattere continuativo o integrativo o complementare rispetto all'azione dei Servizi comunali;
- c) co-progettazione tra l'associazione e gli enti pubblici operanti sul territorio;
- d) condivisione in rete della progettazione con altre associazioni.

2. Per i progetti o le iniziative continuative l'Amministrazione valuta:

- a) la capacità organizzativa;
- b) l'esperienza acquisita;

3. A parità di condizioni è data preferenza:

a) rispetto ai soggetti richiedenti il contributo:

alle associazioni che aderiscono e partecipano attivamente ai lavori di coordinamento di cui all'art.27 del presente regolamento;

b) rispetto ai progetti e alle iniziative viene data preferenza:

- I. a quelle socio assistenziali e di tutela della salute;
- II. a quelle relative alla cultura, all'informazione, all'ambiente e all'istruzione
- III. a quelle dello sport e del tempo libero;

Articolo 19 Deliberazione di assegnazione dei contributi.

1. La Giunta comunale delibera l'attribuzione dei contributi, sulla base delle richieste ammesse l'anno precedente ai sensi dell'articolo 18, per somme non superiori al 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei progetti o delle iniziative.

Articolo 20 Contributi straordinari.

1. La giunta, inoltre, può concedere contributi straordinari, previo parere motivato preventivo obbligatorio ma non vincolante del responsabile del servizio competente e nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per interventi o importanti manifestazioni di interesse socio-assistenziale culturale, sportivo, di notevole rilievo.

Articolo 21 Liquidazione dei contributi concessi

1. Al fine di ottenere la liquidazione dei contributi concessi per singole iniziative, l'associazione richiedente deve presentare, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione delle iniziative medesime, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) copia delle fatture quietanzate, concernenti le spese sostenute;
- c) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante della associazione attestante che le fatture presentate non saranno utilizzate per richiedere ulteriori contributi ad altri enti pubblici o privati per le spese coperte dal contributo comunale.

2. Nel caso di realizzazione parziale ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo è erogato soltanto per la parte realizzata e nei limiti dei costi sostenuti.

Articolo 22 Convenzioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il comune può stipulare convenzioni con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e della vigente normativa.

2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il comune nella stipula delle convenzioni deve prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della loro qualità. Deve altresì indicare la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

3. L'Amministrazione comunale può altresì stipulare convenzioni con le associazioni, individuate sulla base della rilevanza sociale, per l'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano anche i rapporti economici, specificando anche l'eventuale canone di conduzione dovuto dalle associazioni al comune.

4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in 6 anni ed è rinnovabile. Il rapporto suddetto può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

5. In particolare, l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con i soggetti appartenenti al terzo settore per la gestione di attività socio-sanitarie, assistenziali, educative, sportive e culturali, nonché per la fornitura di beni e servizi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente, sia statale sia regionale.

Articolo 23 Richieste di utilizzo temporaneo di spazi e di strutture comunali

1. Le richieste di utilizzo non duraturo di spazi e di strutture comunali devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e devono contenere l'indicazione delle attività che l'associazione intende svolgere negli spazi e nelle strutture concesse e l'eventuale materiale illustrativo.
2. Sulle richieste di utilizzo decide il responsabile del settore competente nell'ambito dei criteri di utilizzo predeterminati dal regolamento sugli immobili, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, nonché nel rispetto del rapporto tra l'attività oggetto della domanda e la destinazione d'uso degli immobili.
3. Nel caso in cui si renda necessaria un'integrazione documentale il termine di 10 giorni, di cui al comma precedente, resta sospeso fino a che non sia fornita tale integrazione.
4. I regolamenti per le concessioni di sale o di strutture comunali possono prevedere agevolazioni tariffarie per le iniziative delle associazioni iscritte all'albo.

Articolo 24 Richieste di patrocinio

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio solo per iniziative o manifestazioni aperte al pubblico, mediante accesso libero e gratuito, organizzate da enti ed associazioni senza scopo di lucro, anche se non iscritte all'albo comunale.
2. Le domande di concessione del patrocinio del Comune ad una o più iniziative delle associazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e devono contenere una sintetica, ma esauriente, relazione sull'iniziativa per la quale è chiesto il patrocinio, le persone cui la stessa è diretta, la partecipazione di altri enti od organismi, le modalità di pubblicizzazione.
3. Le domande di concessione del patrocinio devono pervenire almeno 15 giorni prima dell'iniziativa. Su di esse si esprime la giunta comunale o, in caso di urgenza, il sindaco entro 5 giorni.
4. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo degli immobili comunali ovvero la riduzione delle stesse, salvo che non sia diversamente disposto dalla giunta in modo espresso nell'atto di concessione del patrocinio.
5. Della concessione del patrocinio deve essere fatta menzione nella pubblicizzazione dell'iniziativa.
6. La concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'amministrazione di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione patrocinata.

Articolo 25 Utilizzo dello stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma e del nome comunale da parte delle associazioni è consentito solo nei casi di concessione del patrocinio del Comune o di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 26 Ricorsi

1. In caso di mancata concessione del contributo, della sovvenzione o di qualunque altro istituto disciplinato dal presente regolamento, ovvero per la concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini previsti per legge a pena di decadenza.

Articolo 27 Coordinamento delle Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione comunale attua interventi diretti alla promozione di un coordinamento tra i soggetti associativi del volontariato locale.
2. Al fine di sostenere le finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale favorisce e organizza percorsi formativi rivolti a sostenere il lavoro di coordinamento e di "rete" delle associazioni di volontariato locale, che operano in favore della comunità comunale.

Articolo 28 Pubblicizzazione dell'attività delle associazioni

1. Il Comune di Bussero assicura attraverso i mezzi di cui dispone la pubblicizzazione dell'attività svolta dalle associazioni in favore della collettività.

Articolo 29 Programmazione degli interventi

1. Almeno una volta l'anno, di norma prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il sindaco o l'assessore delegato convoca le associazioni per concordare le linee di intervento delle diverse associazioni nei settori in cui esse operano e conseguentemente illustrare i programmi dell'Amministrazione Comunale e definire in linea di massima i mezzi a sostegno.
2. Su problemi di carattere settoriale di particolare rilevanza, l'Amministrazione Comunale convoca le forme associative operanti in tale settore.

Articolo 30 Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di contributi

1. Allo scopo di rendere pubblica e trasparente l'attività contributiva del Comune, l'Amministrazione provvede all'affissione all'albo pretorio, nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, degli enti destinatari dei contributi, con l'indicazione degli importi ad essi corrisposti, nonché degli altri benefici concessi a norme del presente regolamento.

Articolo 31 Rinvio a leggi e regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Articolo 32 Norma transitoria

1. L'assegnazione dei contributi alle associazioni iscritte all'Albo per progetti e singole iniziative che saranno realizzati nell'anno 2003 sarà valutata dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 33 Abrogazione di norme regolamentari

1. Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento "criteri per l'assistenza economica e sociale e per i contributi ad enti e associazioni operanti nel sociale" approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 13 giugno 1996, n.50.

Articolo 34 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione e della successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale

con atto n. 74 del 19.12.2002

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23.12.2002 al giorno 07/01/2002

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 3.1.2003 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, li 8/1/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 09/01/2003 al giorno 24/01/2003,

è ENTRATO IN VIGORE il giorno 25/01/2003 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 33

Bussero, li 27/01/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia